



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE (DPC)

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026)

Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

ASL – Lanciano-Vasto-Chieti
c.a. *dott.ssa Anchitella Mammarella*
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Comune di Chieti
Servizio Urbanistica
protocollo@pec.comune.chieti.it

p.c. ARTA – Abruzzo
Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

“ Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

“ Servizio Politica Energetica
e Risorse del Territorio
dpc025@regione.abruzzo.it

“ Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@regione.abruzzo.it

“ Servizio Genio Civile Regionale di Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it

“ Servizio Foreste e Parchi
dpd021@regione.abruzzo.it

“ A.C.A. S.p.A.
aca.pescara@pec.it

“ Consorzio di Bonifica Centro
consorziocentro@pec.bonificacentro.it

“ Comando Provinciale dei VV.F. di Chieti
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

“ SUAP Chietino-Ortonese
suapchietinortonese@legalmail.it

“ Ditta Appalti Engineering S.r.l.
info@pec.appaltiengineering.it

Oggetto: Ditta **Appalti Engineering S.r.l.** – **Parere ASL n. prot. 4350 del 14.01.2025** in ambito di procedimento istruttorio finalizzato al rilascio *autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Chieti in Via Ponte delle Fascine* **_Comunicazioni.**

Si fa riferimento al parere in oggetto, al fine di rimettere le seguenti osservazioni.

La ditta Appalti Engineering srl esercita attività di edilizia stradale pubblica e privata, produzione di conglomerati bituminosi e recupero materiali, in forza dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata dalla Provincia di Chieti con determinazione dirigenziale n. 123 del 02/03/2016 e rilasciata dal SUAP-CHIETINO ORTONESE, con provvedimento unico conclusivo n. 21 del 25/07/2016 avente scadenza al 25/07/2031, per i seguenti titoli abilitativi (di cui all'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013):

- *lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -Convenzione con il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescar Alento Foro in data 09/11/2015.*
- *lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 - Allegato 2 Emissioni in atmosfera alla Det Dir. Provincia di Chieti n. 123 del 02/03/2016, con allegato parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA reso in sede di Conferenza di Servizi del 17/09/2015 e confermato con successiva nota prot. n. 8322 del 18/11/2015 con riferimento al QRE datato 21/09 /2015.*
- *lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scheda di iscrizione al RIP n. 164/2008.*

È attualmente in corso l'istruttoria afferente alla richiesta di autorizzazione unica regionale ex articolo 208 del D.Lgs n. 152/2006 per detto impianto esistente di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, presentata dalla medesima società.

Al fine di correttamente inquadrare la fattispecie di che trattasi, si ritiene dirimente chiarire – in via pregiudiziale - che la procedura autorizzativa *in itinere* ha a oggetto un **impianto esistente: un impianto attualmente in esercizio che, ai sensi della vigente normativa in materia, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali all'uopo necessarie.**

Per l'effetto, detto impianto non è assoggettato alla disciplina prevista per nuovi impianti. È unanime la giurisprudenza nel ritenere che poiché manca nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 una definizione normativa di "nuovo impianto" o di "modifica di un impianto esistente" che disciplina la materia relativa alla gestione dei rifiuti, appare corretta l'interpretazione che ricorre al criterio sistematico e teleologico, secondo la quale restano assoggettate alla disciplina prevista per nuovi impianti, anche le modifiche di impianti esistenti che per la loro natura, dimensione o ubicazione producano effetti sull'ambiente equivalenti a quelli di un nuovo impianto, dato che altrimenti un qualsiasi impianto potrebbe, di modifica in modifica, espandersi senza limiti, vanificando la portata precettiva e le finalità di salvaguardia della norma del piano d'area (cfr ex multis TAR Veneto N. 00863/2014 REG.PROV.COLL.).

Nel caso di specie, l'istanza presentata dalla ditta mira a ottenere il passaggio da un'autorizzazione in regime semplificato, disciplinata dagli articoli 215 e 216 del Testo Unico Ambientale ad un titolo abilitativo in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del medesimo codice, prevedendo l'esercizio delle stesse attività. Infatti l'istanza presentata evidenzia che **il progetto prevede un adeguamento che riguarda principalmente aspetti gestionali: non sarà apportata alcuna modifica al layout impiantistico, non saranno utilizzati nuove attrezzature e nuovi macchinari, non sarà variata la tipologia dei CER (rimarrà sempre lo stesso ed unico, 170302), non saranno in alcun modo introdotte modifiche alle operazioni di trattamento e la potenzialità dell'impianto autorizzato non subirà variazioni...** Omissis... *L'unica modifica da introdurre sarà quella riguardante gli stoccaggi perché sarà necessario prevedere una area per gli stoccaggi di materiali lavorati in attesa di analisi ed un'altra area per gli stoccaggi dei materiali di cui si dispone già delle analisi. Ne discende che occorre rimodulare gli stoccaggi all'interno del perimetro esistente.*

In ragione di detto assunto è possibile così concludere.

1. Non si ritiene applicabile il concetto di nuovo impianto, non configurandosi alcuna modifica dei quantitativi autorizzati in ingresso, dei macchinari e delle modalità di recupero dei rifiuti, rispetto a quanto svolto in forza dell'AUA vigente.

2. Non sono applicabili, nel procedimento in essere, i **criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti**, riportati nel Capitolo 18 del vigente PRGR, in quanto il Piano *de quo* stabilisce che la metodologia per l'individuazione di aree idonee per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

La stessa procedura è applicabile anche alla "modifica degli impianti esistenti" dove con tale definizione si intende:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
- la modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione dei CER con inclusione di CER "pericolosi" pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell'impianto;
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

In forza di quanto appena asserito, si riferisce che è proprio specificato nel PRGR succitato, che **per modifiche ad impianti esistenti che non ricadano nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i criteri localizzativi descritti nel presente capitolo.**

Il Piano stabilisce, altresì, che *per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.* Appare evidente che in tale ultima fattispecie ricade l'impianto gestito dalla Appalti Engineering srl, che sarà certamente destinatario di prescrizioni atte a mitigare eventuali criticità emerse nell'ambito dell'iter procedurale in corso.

3. A suffragio di quanto detto si tenga ben presente che la natura dell'attività espletata dalla Appalti Engineering srl non subirebbe mutazione alcuna all'esito dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 208. In altri termini, qualora l'amministrazione scrivente non rilasciasse detto titolo abilitativo, la Ditta in parola – seppure non autorizzata al trattamento di rifiuti nei termini richiesti ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs 152/06 continuerebbe, nell'ambito delle attività che ne delineano la natura - per le quali risultano già autorizzate in forza dell' A.U.A. richiamata in premessa, a configurare una industria insalubre di prima classe ai sensi dei punti 13) e 100) dell'Allegato del DM 5.9.94, parte I, lettera B. E ciò a prescindere dal fatto che sia rilasciata o meno l'autorizzazione ex art. 208.

Ebbene, chiariti detti aspetti assolutamente imprescindibili e in disparte ogni considerazione sul fatto che solo ora la ASL si esprima sulla natura pregiudizievole dell'attività espletata dalla ditta in parola, ribadita la assoluta neutralità dell'autorizzazione regionale ex art. 208 in ordine agli effetti dell'attività che ormai da anni svolge l'impianto di che trattasi, non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che resta ascritta alla esclusiva competenza di codesta ASL - ove ravvisi pericoli attuali per la salute pubblica - denunciarne l'esistenza ai competenti organi comunali preposti alle verifiche del caso.

Si coglie infine l'occasione per chiarire che, a mente dell'art. 216 del menzionato Regio Decreto 1265/1934 "*Chiunque intende **attivare una fabbrica o manifattura**, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele*".

Ebbene, nel caso che ci occupa non esiste istanza alcuna in ordine alla "attivazione di nuova fabbrica o manifattura": trattasi di impianto esistente e, per l'effetto, nessun parere igienico sanitario del sindaco può configurare *condicio sine qua non* al rilascio dell'autorizzazione regionale.

Resta ovviamente inteso che rientra nei pieni poteri di codesto Comune di Chieti - ove ritenga che le attività previamente autorizzate ad Appalti Engineering srl dai competenti organi possano recare danni alla salute

pubblica - proprio a tutela di detto diritto costituzionalmente garantito, vietarne in qualsiasi momento la prosecuzione, anche per il tramite dei poteri conferiti al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale.

Tanto si doveva.

Il Responsabile dell'Ufficio

Geol. Lorenzo Ballone
(Firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio

Avv. Nunzia Napolitano
(Firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 04FACD02FBDE4638063141CF5C8F76FBEF1B883F2FF9C2B4F569775BD4489807

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0017904/25
Data protocollo 17/01/2025

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAFCSB4-167800

PASSWORD JAinU

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

